

# dossier

XIX Legislatura

Giugno 2025

Schema di decreto legislativo recante  
testo unico delle disposizioni  
legislative in materia di imposta di  
registro e di altri tributi indiretti

Atto del Governo n. 275



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 255



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 346

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>ALLEGATO – TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI (ARTICOLI DA 1 A 204) .....</b>	<b>2</b>



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	275	
<b>Titolo breve:</b>	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	5 <sup>a</sup> Bilancio <i>in sede consultiva per i profili finanziari</i>	Assegnazione primaria: VI Finanze
	6 <sup>a</sup> Finanze e tesoro <i>in sede consultiva</i>	V Bilancio e Tesoro

---

### PREMESSA

L'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025<sup>1</sup>, attraverso uno o più decreti legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene, al comma 1, l'approvazione dell'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, e, al comma 2, l'entrata in vigore del decreto legislativo, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

<sup>1</sup> Termine così prorogato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 122 del 2024.

## **ALLEGATO – TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI (ARTICOLI DA 1 A 204)**

Il presente testo unico è composto di 204 articoli suddivisi in sei parti.

La Parte I (articoli da 1 a 70) reca la disciplina dell'imposta di registro, già contenuta nel d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (cd. TUR).

La Parte II (articoli da 71 a 86) reca la disciplina ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, già contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (cd. TUIC).

La Parte III (articoli da 87 a 138) reca la disciplina ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, già contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (cd. TUS).

La Parte IV (articoli da 139 a 168) reca la disciplina ai fini dell'imposta di bollo, già contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, contenuta nell'articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in relazione all'imposta di bollo speciale dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione. Reca, altresì, la disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (IVAFE) contenuta nell'articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale imposta trova applicazione sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti, dei libretti di risparmio e delle cripto-attività.

La Parte V (articoli da 169 a 201) raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, e reca la disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti.

La Parte VI (articoli da 202 a 204) contiene le disposizioni finali, vale a dire le norme di interpretazione autentica, l'elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel *corpus* della proposta di testo unico e di tutte le norme abrogate e la decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento dal 1° gennaio 2026.

Infine, al testo unico sono annessi i seguenti quattro allegati:

- Allegato 1 relativo all'imposta di registro;
- Allegato 2 concernente l'imposta ipotecaria e catastale;
- Allegato 3 relativo all'imposta di bollo;
- Allegato 4 contenente il prospetto dei coefficienti ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La Relazione illustrativa precisa che, ferma restando la natura prevalentemente compilativa dell'attività compiuta su tali allegati, al fine di garantire l'opportuna attività di coordinamento della normativa vigente, si è proceduto ad implementare in particolare la tariffa dell'imposta di registro (inserendo, tra l'altro, la disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni cd. prima casa, prevista dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

**La RT** non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame, affermando che il testo unico ha carattere compilativo, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore delle imposte di registro e altri tributi indiretti.

**La relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa (ATN)** evidenziano anch'esse il carattere compilativo del testo unico, chiarendo che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze

sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

**Al riguardo**, tenuto conto di quanto affermato dalla RT e confermato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa circa il carattere compilativo del provvedimento e considerato che lo stesso non introduce modifiche alla legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.